

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2022, n. 3

“Ulteriori modifiche al Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione (R.R. 30 settembre 2014, n. 17 intitolato “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE” e successive modifiche e integrazioni).”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 441 del 28/03/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Art. 1****(Modifica all’art. 13 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All’articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-bis:

“2-bis. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata da Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) del 02.12.2021 C(2021) 8655 final, ove applicabile.”

Art. 2**(Modifica all’art. 37 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All’articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, le percentuali della sovvenzione complessiva sono aumentate di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese.”

Art. 3**(Modifica all'art. 58 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia le percentuali della sovvenzione complessiva sono aumentate di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese."

Art. 4**(Modifica all'art. 76 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All'articolo 76, al comma 1, dopo la Sezione II, è aggiunta la Sezione II-bis:

"Sezione II-bis

d.bis Servizi di consulenza legati all'energia e alla sua gestione."

2. All'articolo 76, dopo il comma 6, è aggiunto il comma 6-bis:

"6-bis servizi di consulenza legati all'energia e alla sua gestione, di cui alla Sezione II-bis del presente articolo, lettera d-bis., sono:

- la consulenza finalizzata all'adozione di un sistema di gestione dell'energia ISO 50001;*
- I servizi di supporto alla realizzazione di audit e diagnosi energetica."*

Art. 5**(Modifica all'art. 77 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All'articolo 77, al comma 4, le parole "lettere a), b) e d)" sono sostituite con le parole "lettere a., b., d. e d-bis".

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 4 aprile 2022

EMILIANO